

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 10800/2019.

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza è la applicazione della pena concordata ai sensi dell'articolo 444 codice procedura penale (il procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte di Appello di Perugia ha applicato in modo erroneo l'articolo 13 bis del Decreto Legislativo 74/2000).

Breve commento

La Corte di Cassazione conclude che l'Appello è inammissibile e raggiunge questa conclusione formulando i seguenti passaggi:

1. In primo luogo la Corte afferma che il patteggiamento può essere richiesto quando ricorra la circostanza di cui al comma (1) dell'articolo 13 bis del Decreto Legislativo 158/2015 o quando vi sia stato un ravvedimento operoso e afferma in modo esplicito che esiste una regola generale ovvero che *"... in forza del combinato disposto dei commi (1) e (2) dell'articolo 13 bis la condizione per accedere al patteggiamento, per i reati tributari è costituita dal preventivo ed integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi ..."*.
2. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione afferma che detta regola generale subisce talune eccezioni e prosegue affermando che vi sono alcune fattispecie che *"... non sono punibili se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento ..."*.

3. Uscendo dagli aspetti generali ed andando al caso specifico la Corte ha cura di indicare che per quanto concerne l'omesso versamento dell'IVA (ma anche per le ritenute e la indebita compensazione) l'estinzione dei debiti tributari prima della apertura del dibattimento non è presupposto di legittimità del patteggiamento ma è causa di non punibilità e, dice sempre la Corte, appare ovvio che non si patteggia per un reato non punibile.
4. Possiamo dare conto che la tesi della Cassazione si riassume nelle parole (pagina 3 della sentenza) secondo le quali nel momento in cui il pagamento del debito tributario nella sua interezza (imposte – sanzioni e interessi) ***costituisce una causa di non punibilità il venire meno di questo elemento (assolvimento del debito) non impedisce il patteggiamento*** (e mi sento di concordare con questo principio che in sostanza possiamo riassumere dicendo che il contribuente che decide di non prendere tutto il vantaggio che si ottiene “pagando” – causa di non punibilità – non può essere messo nella condizione peggiore ovvero di completo svantaggio che significa non poter chiedere la applicazione della pena su richiesta delle parti o patteggiamento).
5. Interessante è anche il tema (molto specifico) del delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili per il quale, dice la Corte, nel caso di specie è indimostrato che sia sorto un debito di imposta a carico dell'imputato e quindi anche in tale situazione non si vede come, per accedere al patteggiamento, costui avrebbe dovuto prima estinguere detto debito (mai emerso dice la Cassazione).